



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 del 25-09-2023

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:
TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' ACQUEVENETE SPA IN SOCIETA' BENEFIT.

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze Sala Civica Unione Europea, previa convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE TRIVELLATO SANDRA.

Il Sig. SCHIAVON MARTINO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori:

GASPARIN ALESSIA

BASSAN ALESSANDRO

FORSIN FRANCESCO

Alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

SCHIAVON MARTINO	Presente
RINUNCINI ENRICO	Presente
RAVAZZOLO EMY	Presente
NARDO ROBERTO	Presente
ZOPPELLO CATIA	Presente
ZIGLIO ALESSIA	Assente
DE BONI GABRIELE	Presente
GASPARIN ALESSIA	Presente
BASSAN ALESSANDRO	Presente
NARIUZZI ANASTASIA	Presente
PEGORARO NICOLO'	Presente
ORLANDO CARMELO	Presente
SCHIAVON MARCO	Assente
FORSIN FRANCESCO	Presente
RENNA FILIPPA	Presente
VOLPIN LEONARDO	Presente
SALMASO LAURA	Assente

Presenti 14 Assenti 3

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
SCHIAVON MARTINO

[firma digitale sull'originale]

IL SEGRETARIO GENERALE
TRIVELLATO SANDRA

[firma digitale sull'originale]

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio;

Premesso che:

- *Acquevenete S.p.A.* è una società a capitale interamente pubblico, affidataria *in house* della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dei Comuni facenti parte dei due enti d'ambito, ATO Polesine e ATO Bacchiglione, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) della Legge Regionale Veneto 17/2012;
- il Comune di Ponte San Nicolò detiene una partecipazione in *Acquevenete S.p.A.* pari al 3,88% del capitale sociale;

Atteso che il Consiglio di Amministrazione della società, con delibera in data 17.4.2023, ha proposto di avviare un procedimento volto alla "trasformazione" di *Acquevenete S.p.A.* in Società Benefit, definite dall'articolo 1, comma 376, della L. n. 208 del 28.12.2015 quali società "*che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.*";

Dato atto che la disciplina a cui sono soggette le Società Benefit è stabilita dall'articolo 1, commi da 377 a 384, della Legge n. 208 del 28.12.2015, di seguito riportati:

377. *Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.*

378. *Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:*

- «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;*
- «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;*
- «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;*
- «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.*

379. *La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.*

380. *La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.*

381. *L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.*

382. *Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che*

include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
 - b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
 - c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.
383. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.
384. La società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.”;

Precisato pertanto che gli adempimenti necessari per ottenere la qualifica di “Società Benefit” sono i seguenti:

- integrazione dello statuto sociale, prevedendo l’obbligo generico di “operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente” e indicando nell’oggetto sociale le specifiche finalità di beneficio comune che la società intende perseguire, previa acquisizione delle delibere dei consigli comunali degli Enti Soci;
- redazione di una relazione annuale sulle modalità di perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al fascicolo di bilancio;
- nomina del soggetto Responsabile del perseguimento del beneficio comune;

Preso atto che:

- nella seduta del 04.05.2023, l’Assemblea Intercomunale di Coordinamento ha espresso parere favorevole all’avvio del percorso di “trasformazione”
 - nella seduta del 04.05.2023, l’Assemblea dei Soci, visto il parere favorevole espresso dall’Assemblea Intercomunale di Coordinamento, ha deliberato di avviare la “trasformazione” di *Acquevenete SpA* in Società Benefit;
 - in data 15.09.2023 il Consiglio di Amministrazione della società ha declinato le finalità di beneficio comune nei termini che seguono:
 - ✓ destinare il valore generato dalla società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio;
 - ✓ promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di conoscenza consapevole e responsabile del valore, dell’uso e del riutilizzo della risorsa idrica;
 - ✓ favorire l’inclusione sociale, agevolando o ampliando l’accesso al servizio idrico integrato;
- Il C.d.A. ha inoltre individuato le clausole statutarie oggetto di modifica come da prospetto di raffronto **allegato sub A)** al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Richiamato a tal proposito il TUSP (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) di cui al D.Lgs. n. 175/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017 e modificato dalla Legge n. 118/2022, il quale stabilisce:

- all’art. 7, comma 7 (costituzione di società a partecipazione pubblica) che le modifiche di clausole dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell’attività della società, nonché le operazioni di trasformazione della società, sono adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2;
- all’art. 7, comma 1, che è necessaria una deliberazione del consiglio comunale;
- all’art. 7, comma 2, che l’atto deliberativo deve essere redatto in conformità a quanto previsto all’art. 5 comma 1;
- all’art. 5, comma 1 (onere di motivazione analitica), che l'atto deliberativo deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Considerato che l’onere di motivazione analitica è assolto mediante l’esposizione delle motivazioni e

benefici espressi nella brochure informativa **allegata sub B)** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e di cui si riassumono i contenuti principali:

01. PERFORMANCE E AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Migliori performance sono intese in relazione a:

- obiettivi sociali e ambientali,
- efficiente gestione delle risorse,
- rating ESG con il conseguente ottenimento di capitale sia di rischio sia di debito e un costo opportunità minore

02. REPUTAZIONALE

Applicare la sostenibilità in azienda migliora la propria reputazione e consente di collocarsi tra le eccellenze nel mercato. I giovani e il mercato in generale sono sempre più sofisticati, evoluti ed attenti alle questioni ambientali, sociali e culturali

04. DURABILITÀ

Analizzare aree specifiche aziendali quali: *governance*, lavoratori, clienti, fornitori, comunità e ambiente consente un migliore *risk management* e di pianificare l'attività in un'ottica non solo di breve ma anche di medio- lungo periodo;

Visti pertanto gli obiettivi di beneficio comune come sopra definiti e le clausole statutarie che saranno oggetto di modifica;

Preso atto che non necessita l'acquisizione del parere del revisore in quanto trattasi di mera trasformazione del modello societario e non di trasformazione del tipo societario;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi registrati nel corso della discussione aperta sull'argomento e riportati in calce al presente provvedimento;

Con voti:

FAVOREVOLI UNANIMI (14)

espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di **approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di **approvare** le modifiche allo Statuto della società *Acquevenete S.p.A.*, di cui il Comune è socio con una partecipazione del 3,88%, proposte dal Consiglio di Amministrazione della medesima società e di cui al prospetto **allegato sub A)** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni contenute in premessa;
3. Di **autorizzare** il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune all'Assemblea della società *Acquevenete S.p.A.* e ad esprimere voto favorevole in ordine alle modifiche statutarie di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, dando mandato allo stesso a porre in essere eventuali ulteriori modifiche, formali e non sostanziali, allo statuto che dovessero essere dovute o richieste, in sede di stipula notarile;
4. Di provvedere a trasmettere la presente deliberazione ad *Acquevenete S.p.A.*;
5. Di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune.

ALLEGATI:

- A) Prospetto delle modifiche allo Statuto
- B) Brochure informativa

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

FAVOREVOLI UNANIMI (14)

espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

* * *

Punto n. 3 all'O.d.G.

TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ ACQUEVENETE SPA IN SOCIETÀ BENEFIT.

SCHIAVON MARTINO – Sindaco

“*Trasformazione della società Acquevenete S.p.A. in società Benefit*”. La parola ancora all'Assessore De Boni, grazie.

DE BONI GABRIELE – Assessore Vicesindaco

Come ho detto poco fa, quando abbiamo visto il primo punto all'ordine del giorno, Acquevenete S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Ponte San Nicolò, con una partecipazione pari al 3,88% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione della società, in data 17 aprile, ha proposto di avviare un procedimento volto alla trasformazione di Acquevenete S.p.A. in società Benefit, ovvero, come previsto dalla Legge 208/2015, una società che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambienti, beni, attività culturali e sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interesse.

Fondamentalmente non cambia la ragione sociale di Acquevenete, che resta una società per azione, ma adotta la formula della società Benefit e come Consiglio comunale siamo chiamati ad approvare questo cambiamento e soprattutto di dare mandato al Sindaco e al suo delegato, in qualità di legale rappresentante dell'ente, di portare un benessere durante l'assemblea della società, in modo che si possa variare l'oggetto sociale.

Nell'allegato A) alla delibera, potete vedere appunto la variazione di Statuto, che all'art. 3 “oggetto sociale” va ad aggiungere il comma 3.11. Lo leggo, in modo che così riusciamo meglio a fissare i punti: “In qualità di società Benefit, la società Acquevenete S.p.A. intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti del territorio, ambiente, comunità, persone e altri portatori di interesse. In particolare, la società svolgerà le attività descritte al precedente punto con particolare attenzione alle specifiche finalità di beneficio o comune di seguito indicate e descritti ai fini della produzione dei seguenti effetti; destinare il valore generato dalla società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio; promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di conoscenza consapevole e responsabile del valore dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica; favorire l'inclusione sociale, agevolando e ampliando l'accesso al servizio idrico integrato”.

Inoltre, si aggiunge l'art. 3-bis “disposizioni sulla società Benefit”, con gli aspetti più amministrativi dell'essere “benefit”, oltre che poi all'art. 19, delegando ovviamente all'organo amministrativo la funzione di indirizzo e poi, va bene, un richiamo alla norma nell'art. 27.

Fondamentalmente, come maggioranza, siamo favorevoli a questo aspetto di cambio di oggetto sociale, per il semplice motivo che in realtà, essendo una società a capitale interamente pubblico è già una prassi consolidata e naturale quella che la maggior parte degli utili della società vengano reinvestiti sui territori in cui poi la società dà servizi, perciò appunto sono già volti a iniziative sia di ampliamento e manutenzione della rete idrica e anche a tutte le iniziative di cultura del valore dell'acqua, anche perché ogni anno Acquevenete propone per esempio, nelle scuole anche del nostro territorio, dei percorsi di sensibilizzazione ed educazione alla risorsa, al valore della risorsa idrica, presso i nostri alunni. Perciò sicuramente si tratta di un passaggio formale che dà ancor più valore a quelle che sono le attività che normalmente la società svolge.

SCHIAVON MARTINO – Sindaco

Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Bene, allora passiamo alla votazione.

* * *

Oggetto: TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' ACQUEVENETE SPA IN SOCIETA' BENEFIT

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

19-09-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to QUESTORI LUCIO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

19-09-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO


Statuto <i>acquevenete</i> in vigore	Statuto <i>acquevenete</i> con modifiche
<p>Articolo 3 – Oggetto sociale 3.10 ...</p>	<p>Articolo 3 – Oggetto sociale 3.10 ... 3.11 In qualità di Società Benefit, la Società "<i>acquevenete S.p.a.</i>" intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di territorio, ambiente, comunità, persone e altri portatori di interesse. In particolare, la Società, svolgerà le attività descritte al precedente punto con particolare attenzione alle specifiche finalità di beneficio comune di seguito indicate e descritte ai fini della produzione dei seguenti effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ destinare il valore generato dalla società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio; ▪ promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di conoscenza consapevole e responsabile del valore, dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica; ▪ favorire l'inclusione sociale, agevolando o ampliando l'accesso al servizio idrico integrato.
	<p>Articolo 3-bis - Disposizioni sulle Società Benefit</p> <p>L'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3 – Oggetto sociale. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.</p> <p>L'organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.</p> <p>La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale di riferimento.</p>

Statuto <i>acquevenete</i> in vigore	Statuto <i>acquevenete</i> con modifiche
<p>Articolo 19 – Poteri dell’organo amministrativo e rappresentanza 19.2 ...</p>	<p>Articolo 19 – Poteri dell’organo amministrativo e rappresentanza 19.2 ... 19.3 Fermo restando in capo all’Organo Amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della Società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, esso dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi di categorie indicate nell’oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.</p>
<p>Articolo 27 – Rinvio 27.1 Per tutto quanto non specificato dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.</p>	<p>Articolo 27 – Rinvio 27.1 Per tutto quanto non specificato dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia, nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell’art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.</p>

Percorsi di sostenibilità




1 Società benefit




Le società benefit

È una società for profit che persegue anche obiettivi di beneficio comune.

La legge italiana definisce le società benefit come società che “nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.




1 Società benefit



Le società benefit

È una società for profit che persegue anche obiettivi di beneficio comune.

La legge italiana definisce le società benefit come società che “nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.



Diventare società benefit (SB)

Si qualifica come società benefit una società che, in aggiunta al proprio scopo lucrativo tipico dell'attività d'impresa, deve:

- **perseguire uno scopo di impatto positivo sulla società** (il cosiddetto "beneficio comune")
- **avere una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli stakeholder.**

1.

Modifica statutaria

Comporta la definizione di obiettivi di beneficio comune

2.

Nomina responsabile di impatto (RDI)

Direziona e coadiuva le attività programmate per l'anno

3.

Predisposizione relazione

Rendiconta le attività svolte ed in programmazione per l'anno a venire

Nel dettaglio...

1.

Indicazione nell'oggetto sociale del beneficio comune perseguito, con un bilanciamento degli interessi dei soci e del beneficio comune

Occorrerà, dunque, integrare lo statuto a seguito dell'identificazione delle finalità del beneficio comune, procedendo poi con il deposito, l'iscrizione e la pubblicazione delle modifiche nel Registro delle imprese

2.

Individuazione di uno o più soggetti responsabili (il "Responsabile del perseguimento del beneficio comune")

Tale figura, interna o esterna all'azienda, deve occuparsi del controllo del perseguimento delle finalità definite nell'oggetto sociale sulla base dei criteri di trasparenza, credibilità e completezza

3.

Redazione di una relazione annuale sulle modalità di perseguimento del beneficio comune


Tale relazione deve essere allegata al fascicolo di bilancio e pubblicata nel sito internet della società (se presente il Bilancio di sostenibilità, è necessario un vicendevole allineamento degli obiettivi di beneficio comune prescelti/identificati)

1 Step operativi


MODIFICA STATUTARIA



NOMINA RESPONSABILE DI IMPATTO



PREDISPOSIZIONE RELAZIONE



Proposte di obiettivi

MODIFICA STATUTARIA



1.

Declinazione della finalità di beneficio comune nei confronti dell'utenza attraverso il valore prodotto dalla società, destinandolo a finanziare investimenti per lo sviluppo del servizio idrico integrato nel territorio di competenza

2.

Promozione di una cultura ambientale finalizzata, sensibilizzando la collettività, alla diffusione di una conoscenza consapevole e responsabile del valore e dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica

3.

Contribuire al contenimento del prelievo della risorsa idrica dall'ambiente per favorirne la conservazione, il ripristino e la restituzione allo stesso in termini/condizioni tali da non alterarne il ciclo naturale

Motivazioni e benefici

01. PERFORMANCE E AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Migliori performance sono intese in relazione a:

- obiettivi sociali e ambientali,
- efficiente gestione delle risorse,
- rating ESG con il conseguente ottenimento di capitale sia di rischio sia di debito e un costo opportunità minore oltre ad usufruire di agevolazioni nell'accesso a bandi e finanziamenti

02. REPUTAZIONALE

Applicare la sostenibilità in azienda migliora la propria reputazione e consente di collocarsi tra le eccellenze nel mercato

03. MAGGIORE ATTRATTIVITÀ

I giovani e il mercato in generale sono sempre più sofisticati, evoluti ed attenti alle questioni ambientali, sociali e culturali

04. DURABILITÀ

Analizzare aree specifiche aziendali quali: governance, lavoratori, clienti, fornitori, comunità e ambiente consente un migliore risk management e di pianificare l'attività in un'ottica non solo di breve ma anche di medio - lungo periodo

Sostenibilità come percorso



- 🏆 Bilancio di sostenibilità/DNF  
- 🏆 Società benefit 
- 🏆 Green Procurement
- 🏆 Diversity & Inclusion, UNI/PDR125 parità di
- 🏆 genere B-Corp